



## **Delibera n. 2128**

### SOSPENSIONE CAUTELARE DALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI CONSULENTE FINANZIARIO PER IL PERIODO DI UN ANNO NEI CONFRONTI DEL SIG. ATILIO SATURNO

#### IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTO l'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”), come successivamente modificato e integrato;

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”), come successivamente modificato e integrato;

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTA la delibera OCF n. 1917 del 4 maggio 2022, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Attilio Saturno, nato a Pagani (SA), il 10 ottobre 1968;

PREMESSO che con nota del 4 maggio 2022 (prot. n. 30476) l'Ufficio Albo Consulenti Finanziari ha trasmesso all'Ufficio Vigilanza Albo, tra l'altro, i seguenti documenti, relativi al Sig. Saturno:

- *[omissis]*;

PREMESSO che con nota del 10 maggio 2022 (prot. n. 31964) la Procura della Repubblica presso il Tribunale di *[omissis]* ha trasmesso all'Organismo il decreto di citazione diretta a



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

giudizio nei confronti del consulente, datato *[omissis]*, relativo al procedimento penale *[omissis]* per il reato di cui agli articoli *[omissis]*;

PREMESSO che con nota del 20 giugno 2022 (prot. n. 40955) il Sig. Saturno ha comunicato che:

- *[omissis]*;

PREMESSO che con la suddetta nota il consulente *[omissis]*;

PREMESSO che con nota del 29 giugno 2022 (prot. n. 43117 del 30 giugno 2022) il consulente ha trasmesso:

- *[omissis]*;

PREMESSO che con nota del 23 settembre 2022 (prot. n. 60124) il Tribunale di *[omissis]* ha trasmesso all'Organismo *[omissis]*;

PREMESSO che con nota del 15 novembre 2022 (prot. n. 72132) la Procura della Repubblica presso il Tribunale di *[omissis]* ha trasmesso *[omissis]*;

PREMESSO che i provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria acquisiti dall'Organismo chiariscono che il Sig. Saturno:

- *[omissis]*;

PREMESSO che, in relazione a quanto sopra, con lettera del 18 novembre 2022 (prot. n. 72764), notificata all'interessato nella medesima data, l'Ufficio Vigilanza Albo ha comunicato al Sig. Saturno l'avvio del procedimento per l'eventuale adozione di un provvedimento di sospensione cautelare dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, per il periodo massimo di un anno, ai sensi dell'art. 7-septies, comma 2, del TUF, in ragione dell'assunzione della qualità di imputato, *[omissis]*;

PREMESSO che con la succitata nota l'Organismo ha comunicato al consulente finanziario la possibilità di avere accesso agli atti del procedimento e di trasmettere deduzioni scritte e documenti;

PREMESSO che il consulente finanziario, a fronte dell'avvio del procedimento cautelare, con nota del 13 dicembre 2022 (prot. n. 78100) ha trasmesso deduzioni scritte, nell'ambito delle quali ha affermato:

- *[omissis]*;



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

PREMESSO che il Sig. Saturno ha chiesto l'archiviazione del procedimento finalizzato all'eventuale adozione di un provvedimento di sospensione cautelare dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario;

PREMESSO che con nota del 26 gennaio 2023 (prot. n. 6255) il consulente ha dichiarato che:

- [omissis];

TENUTO CONTO che ai sensi dell'art. 60 c.p.p. assume la qualità di imputato la persona alla quale è attribuito il reato nella richiesta di rinvio a giudizio, di giudizio immediato, di decreto penale di condanna, di applicazione della pena a norma dell'articolo 447 comma 1, nel decreto di citazione diretta a giudizio e nel giudizio direttissimo e conserva tale qualità in ogni stato e grado del processo, sino a che non sia più soggetta ad impugnazione la sentenza di non luogo a procedere, sia divenuta irrevocabile la sentenza di proscioglimento o di condanna o sia divenuto esecutivo il decreto penale di condanna;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 7-septies, comma 2, del citato decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, l'Organismo può disporre in via cautelare, per un periodo massimo di un anno, la sospensione dall'esercizio dell'attività qualora il consulente finanziario sia sottoposto ad una delle misure cautelari personali del libro IV, titolo I, capo II, del codice di procedura penale o assuma la qualità di imputato ai sensi dell'art. 60 dello stesso codice in relazione ai seguenti reati:

- a) delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nella legge fallimentare;
- b) delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero delitti in materia tributaria;
- c) reati previsti dal titolo VIII del T.U. bancario;
- d) reati previsti dallo stesso d.lgs. n. 58/1998;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 181, comma 2, del Regolamento Intermediari, ai fini dell'eventuale adozione del provvedimento cautelare di cui all'art. 7-septies, comma 2, del TUF, l'Organismo valuta, nei limiti dei poteri allo stesso attribuiti dalla legge, le circostanze per le quali il soggetto iscritto all'albo è stato sottoposto alle misure cautelari personali del Libro IV, Titolo I, Capo II, del codice di procedura penale o in base alle quali ha assunto la qualità d'imputato per uno dei delitti indicati nella norma citata e, in particolare, tiene conto del titolo di reato e dell'idoneità delle suddette circostanze a pregiudicare gli specifici interessi coinvolti nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario;



RILEVATO che i reati previsti dagli articoli *[omissis]*, per i quali il consulente finanziario è imputato, rientrano nel novero delle fattispecie di reato che l'art. 7-*septies*, comma 2, del TUF prevede come rilevanti ai fini dell'eventuale adozione, da parte dell'Organismo, del provvedimento di sospensione cautelare dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario per un periodo massimo di un anno;

RITENUTO che – quanto al primo criterio di valutazione stabilito dall'art. 181, comma 2, del Regolamento Intermediari, ossia il titolo di reato in relazione al quale il consulente finanziario ha assunto la qualità di imputato per fattispecie rilevanti ai sensi dell'art. 7-*septies*, comma 2, del TUF – le ipotesi di reato in oggetto appaiono di rilevante gravità in ordine all'esercizio dell'attività di consulenza finanziaria, in quanto sono contraddistinte da una stretta attinenza agli interessi che vengono in rilievo nella prestazione della predetta attività, *[omissis]*;

RITENUTO che – quanto al secondo criterio di valutazione stabilito dall'art. 181, comma 2, del Regolamento Intermediari, ossia l'idoneità delle circostanze in base alle quali il consulente finanziario ha assunto la qualità di imputato per uno dei delitti indicati nell'art. 7-*septies*, comma 2, del TUF a pregiudicare gli specifici interessi coinvolti nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario – i fatti di reato addebitati al Sig. Saturno, consistenti *[omissis]*, risultano idonee a pregiudicare gli specifici interessi coinvolti nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario e, in particolare, la fiducia del pubblico dei risparmiatori nella correttezza degli operatori finanziari;

RILEVATO che gli elementi di gravità delle circostanze, per cui il consulente è stato rinviato a giudizio *[omissis]*

CONSIDERATO con riguardo alle argomentazioni difensive esposte dal Sig. Saturno nelle sopraccitate note del 20 giugno 2022 e del 26 gennaio 2023 e nelle deduzioni del 13 dicembre 2022, si evidenzia che:

- *[omissis]*;

REPUTATO che, per tutto quanto rappresentato e motivato, con riguardo al vaglio di carattere discrezionale richiesto dall'art. 181, comma 2, del Regolamento Intermediari, sussistono i presupposti per l'adozione, nei confronti del Sig. Saturno, di un provvedimento di sospensione cautelare dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 7-*septies*, comma 2, del TUF e dell'art. 181, comma 2, del Regolamento Intermediari;

CONSIDERATO che, nel caso di specie, l'adozione del provvedimento di cui all'art. 7-*septies*, comma 2, del TUF è posto a tutela del prevalente interesse generale all'integrità del mercato, allo scopo di evitare, nelle more del procedimento penale, il pericolo di una compromissione della fiducia del pubblico degli investitori nella correttezza degli operatori del mercato e nel corretto svolgimento dell'attività di consulenza finanziaria;



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

RITENUTA, pertanto, la necessità per la tutela degli investitori, anche potenziali, di disporre la sospensione cautelare del Sig. Saturno dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario per il periodo di un anno;

#### DELIBERA

che il Sig. Attilio Saturno, nato a Pagani (SA), il 10 ottobre 1968, è sospeso dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario per un periodo di un anno, a decorrere dalla data di ricevimento della presente delibera, ai sensi dell'art. 7-*septies*, comma 2, del TUF, nonché che gli effetti del provvedimento cessino dalla data di notificazione all'Organismo della sentenza, anche non definitiva, che assolve l'imputato sui fatti penalmente rilevanti o di altro provvedimento che comunque faccia venire meno la qualità di imputato.

La presente delibera è notificata all'interessato e pubblicata sul sito web dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, entro sessanta giorni dalla data di notifica.

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. L'istanza di reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la proposizione del ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale.

Roma, 8 febbraio 2023

IL PRESIDENTE  
Firmato digitalmente da  
Mauro Maria Marino